



COMUNE DI MEZZENILE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 29

OGGETTO:

**AUTORIZZAZIONE AL COMANDO PARZIALE DELL'AGENTE DI POLIZIA
MUNICIPALE PRESSO L'UNIONE MONTANA ALPI GRAIE**

L'anno duemilaventisei addì ventisette del mese di giugno alle ore dieci e minuti venti nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. POCCHIOLA VITER Sergio - Sindaco	Sì
2. VIGHETTI Marco - Assessore	Sì (da remoto)
3. TURINETTI Dario - Assessore	Giust.
Totale Presenti:	2
Totale Assenti:	1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Castelluccio Dott.ssa Roberta il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL COMANDO PARZIALE DELL'AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE PRESSO L'UNIONE MONTANA ALPI GRAIE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Mezzenile fa parte dell'Unione Montana Alpi Graie, costituita ai sensi dell'art- 32 D.LGS 267/2000 e degli artt.12 e 13 della L.R. 11/2012.
- Il Comune ha trasferito la funzione di polizia locale all'Unione Montana Alpi Graie con delibera di consiglio Comunale n. 5 del 26/02/2022;

Dato atto che:

- L'art. 30 comma 2 sexies del D.Lgs 165/2001 espressamente prevede che: "Le pubbliche amministrazioni , per motivate esigenze organizzative , risultanti dai documenti di programmazione previsti all'art. 6 possono utilizzare in assegnazione temporanea , con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia , nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto";
- L'art. 70 comma 12 del D.Lgs. 165/2001 prevede che " in tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare l'utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale , in posizione di comando , di fuori ruolo, o in altra analogo posizione, l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale;
- L'art. 1 comma 416 della legge 228/2012 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2013 i provvedimenti con i quali sono disposte le assegnazioni temporanee del personale tra amministrazioni pubbliche , di cui all'articolo 30 , comma 2 -sexies del decreto legislativo 30/3/2001 n. 165 sono adottati d'intesa tra le amministrazioni interessate con l'assenso dell'interessato.

Considerato che:

- il Comune di Mezzenile dispone, nella propria dotazione organica di un unico agente di Polizia Locale, nella persona di Chianale Elio, inquadrato nell'area degli istruttori con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato (orario settimanale di 36 ore);
- l'Unione Montana Alpi Graie, ha richiesto di potersi avvalere, in regime di comando parziale, dell'attività dell'agente sopra indicato per n. 21 ore settimanali, al fine di potenziare la gestione associata del servizio di Polizia Locale;

Considerato che il dipendente interessato ha espresso il proprio consenso al comando parziale;

Preso atto della natura del comando che, configurandosi quale assegnazione temporanea ed eccezionale, legata ad esigenze specifiche dell'amministrazione di destinazione:

- non rescinde il rapporto di lavoro con l'Ente di originaria appartenenza, che rimane titolare del rapporto d'ufficio;
- non costituendo un nuovo rapporto di lavoro, il relativo trattamento giuridico ed economico continua ad essere gestito dall'Ente titolare;

Dato atto che, stante la presenza di un solo operatore di Polizia Locale, permane in capo al Comune l'esigenza primaria e indifferibile di:

- assicurare il presidio e il controllo del territorio comunale;
- garantire le funzioni di polizia stradale, amministrativa, di vigilanza e di pronto intervento sul territorio di competenza;
- mantenere la continuità del servizio nei confronti della cittadinanza e degli altri uffici comunali;

Ritenuto, pertanto, opportuno e necessario disporre il comando del dipendente Chianale Elio alle seguenti condizioni:

- la durata del comando viene fissata in tre anni, salvo comunicazione di revoca, con decorrenza immediata, per n. 21 ore settimanali da attuarsi nell'orario di lavoro che il dipendente svolge presso questo Comune;
- per quanto non previsto dalla presente si rimanda a specifiche intese raggiunte tra le Amministrazioni, con adozione, se e in quanto necessari, di atti da parte degli organi competenti, ferma restando la disciplina legislativa e contrattuale vigente in materia;

Ritenuto altresì di dover salvaguardare, stante la presenza di un unico agente di Polizia Locale in organico, le prioritarie esigenze di presidio e controllo del territorio comunale, subordinando il comando al mantenimento della necessaria presenza del dipendente presso l'amministrazione comunale di appartenenza per le restanti ore di servizio;

Dato atto, sotto il profilo economico-finanziario, che:

- il dipendente Chianale Elio conserva, per tutta la durata del comando, la titolarità giuridica ed economica del rapporto di lavoro in capo al Comune di Mezzenile, che continua a corrispondere il relativo trattamento economico fondamentale e accessorio;
- l'Unione Montana Alpi Graie è tenuto al rimborso delle spese sostenute dall'Ente titolare del rapporto di lavoro, nei limiti del beneficio che la stessa ne abbia tratto;
- il presente provvedimento, non comporta maggiori oneri a carico del bilancio comunale, garantendo la neutralità finanziaria dell'operazione;

Visti :

- Il D.lgs 165/2001
- Lo statuto del Comune

- Lo statuto dell'Unione Montana Alpi Graie
- Il regolamento di organizzazione degli uffici e servizi
- Il CCNI del comparto funzioni locali attualmente vigenti
- Il D. Lgs 267/2000

Acquisiti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art 49 del 267/2000;

Con voti unanimi resi dai presenti nelle forme di legge,

D E L I B E R A

- 1) Di richiamare la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di autorizzare e disporre, per le motivazioni in premessa, il comando parziale del dipendente Chianale Elio, agente di Polizia Locale, a favore dell'Unione Montana Alpi Graie nella misura di n. 21 ore settimanali, da attuarsi nell'ambito dell'orario di lavoro svolto presso questo Comune;
- 3) Di stabilire che la durata del comando viene fissata in tre anni, salvo comunicazione di revoca, con decorrenza immediata, per n 21 ore settimanali da attuarsi nell'orario di lavoro che il dipendente svolge presso questo Comune;
- 4) Per quanto non previsto dalla presente, si rimanda a specifiche intese raggiunte tra le Amministrazioni con adozione se e quanto necessari, di atti da parte degli organi competenti ferma restando la disciplina legislativa e contrattuale vigente in materia;
- 5) Di stabilire, quale condizione essenziale del presente provvedimento, che — stante la presenza di un unico agente di Polizia Locale in organico e la conseguente necessità di presidiare e controllare il territorio comunale — resta ferma e necessaria la presenza del dipendente Chianale Elio presso l'amministrazione comunale di appartenenza per le restanti ore settimanali, da svolgersi con carattere prioritario rispetto alle esigenze dell'ente di comando;
- 6) Di dare atto che limitatamente alla predetta quota oraria il dipendente è assegnato funzionalmente al servizio di polizia locale dell'Unione ed è sottoposta al potere organizzativo e direttivo del relativo responsabile;
- 7) Di stabilire che, in applicazione dei principi di capillarità prossimità e continuità del presidio territoriale , la sede operativa ordinaria di svolgimento della prestazione resa in posizione di comando è individuata presso gli uffici comunali del Comune di Mezzenile in quanto di presidio decentrato dell'Unione Montana Alpi Graie.

- 8) Di demandare al Responsabile del servizio competente l'adozione dei provvedimenti derivanti dal presente atto;
- 9) Di disporre che il presente atto sia trasmesso all'Unione Montana per gli adempimenti di competenza;
- 10) Di dare atto che, sotto il profilo economico-finanziario, il trattamento economico del dipendente continua ad essere erogato dal Comune di Mezzenile, salvo il rimborso da parte dell'Unione Montana Alpi Graie degli oneri retributivi, previdenziali e assistenziali riferiti alle n. 21 ore settimanali di comando, secondo le intese intercorse tra le Amministrazioni;
- 11) Di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Firmato Digitalmente
Sergio Pocchiola Viter

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
Castelluccio Dott.ssa Roberta